

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
Settore Edilizia

Ritenuta 10% sui bonifici per Ristrutturazioni Edilizie (36%) e Risparmio Energetico (55%) - chiarimenti e modalità operative

Con nostra precedente circolare Vi avevamo comunicato che la Manovra Correttiva 2010 (D.L. 31.05.2010 n. 78) ha introdotto (dal 01.07.2010) a carico delle Banche e Poste l'obbligo di effettuare una **ritenuta a titolo d'acconto del 10%** sui **bonifici** disposti dai contribuenti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (**36%**) e per interventi di risparmio energetico (**55%**), con la Circolare 40 del 28.07.2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sua applicazione.

Nel dettaglio la circolare dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che:

- la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 10% non deve comprendere l'Iva, pertanto è rappresentata dall'importo totale della fattura al netto dell'Iva, che per semplicità è stabilita sempre nel 20% (anche se in fattura è addebitata con aliquota diversa);
- le fatture (del 36% e 55%) emesse nei confronti di soggetti che in precedenza applicavano la ritenuta (Condomini) devono essere assoggettate alla sola ritenuta del 10%.

In considerazione di quanto sopra le **Fatture da Voi emesse relative** alle prestazioni di cui **al 36% ed al 55% non devono più riportare la ritenuta d'acconto** usualmente indicata, **in quanto soggette alla sola ritenuta del 10%** operata dalle Banche e Poste (ovviamente non devono nemmeno indicare la ritenuta del 10%).

Vi esortiamo a prestare molta attenzione e a verificare con i soggetti a cui emettete fattura la corretta applicazione di questo nuovo meccanismo; vi è infatti per Voi il rischio di subire una doppia ritenuta d'acconto, la Banca infatti in automatico opererà la ritenuta d'acconto sull'importo del bonifico dopo aver scorporato (con un procedimento matematico) l'importo dell'Iva stabilita sempre nel 20%.

Vi ricordiamo infine di **segnalare allo Studio le Fatture soggette alla ritenuta del 10%** e verificare che la Vostra Banca mandi successivamente la **certificazione** della ritenuta d'acconto subita.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 6 settembre 2010.

STUDIO SESANA ASSOCIATI